



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 208 DEL 30 gennaio 2007

### A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Premesso che questo Giudice Sportivo ritiene che non sussistono motivi per non uniformare le proprie decisioni in tema di gare amichevoli all'orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato (in primis C.U. n. 61 del 27/8/1997 e n. 219 del 26/1/2002), riflettente l'esigenza di conciliare la parità di trattamento di condotte disciplinarmente equivalenti con la non contestualità del pervenimento dei referti arbitrali, soprattutto se relativi alle gare disputate all'estero;

premessi altresì che deve ritenersi conforme a tale orientamento, finalizzato ad evitare irrazionali interferenze sulla stagione sportiva, il sanzionare i comportamenti disciplinarmente rilevanti nelle gare amichevoli con ammende, diversificate nell'ammontare a seconda dell'entità della violazione, senza escludere, ovviamente l'eventualità di infliggere una sanzione più grave, quale la squalifica, nell'ipotesi di condotte connotate dalla violenza o da altro profilo di significativa censurabilità;

considerato, in particolare, che la vigente normativa (art. 14 comma 1 CGS) consente all'organo disciplinare di sanzionare con l'ammenda il comportamento punito dall'Arbitro con l'ammonizione e che l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per fatti che abbiano comportato l'espulsione dal campo è analogamente consentita per le gare amichevoli dal citato art. 14 comma 9 CGS, che riserva alle gare ufficiali la squalifica per almeno una giornata di gara;

per questi motivi, in riferimento alle infrazioni commesse nelle gare amichevoli riportate in elenco, vengano deliberati i provvedimenti sotto indicati:

" " " N. 61

## **1) GARE AMICHEVOLI**

### **Gare dal 6 ottobre 2006 al 7 gennaio 2007**

**Juventus – Sampdoria del 6/10/2006**

**Spezia – Sampdoria del 6/1/2007**

**Milan –Juventus del 6/1/2007**

**Pergocrema – Atalanta del 7/1/2007**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono:

### **CALCIATORI**

#### **CALCIATORI ESPULSI**

**AMMENDA DI € 3.500,00**

**DONI Cristiano** (Atalanta): per avere rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMENDA DI € 1.000,00**

**PALOMBO Angelo** (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo.

**ACCARDI Pietro** (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**FUSCO Pietro** (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**KOVAC Robert** (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 9 febbraio 2007.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 GENNAIO 2007

IL PRESIDENTE  
*Antonio Matarrese*